



Comune di Bioglio

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ATTO N. 7 del 20.07.2026

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventisei addì 20 del mese di luglio alle ore 14.00, presso la sede del Comune di Bioglio, è presente il dott. Gianfranco Basile in qualità di Commissario straordinario di liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È altresì presente il dott. Antonio Polimeno, in qualità di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Bioglio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 3 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 26.02.2026 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione, dott. Gianfranco Basile, che si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Bioglio, così come da deliberazione n. 1 del 02.03.2026;



Comune di Bioglio

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede:

- l'Organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione;
- l'Ente, con deliberazione di giunta, decide entro trenta giorni e nel caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie per un importo che consenta di finanziare tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione;
- l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, l'Organo propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi;
- l'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che, allo stato attuale, la situazione della massa passiva è la seguente:

- importo complessivo risultante dalle istanze presentate € 782.299,55;
- importo complessivo dei residui passivi relativamente a creditori che non hanno presentato domanda di ammissione alla massa passiva ma hanno titolo ad esservi inclusi € 358.982,62;



Comune di Bioglio

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- spese stimate per oneri della liquidazione € 30.000,00;

Considerato che ai sensi del comma 3 del citato art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione può proporre ai creditori una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, ad eccezione dei crediti privilegiati per prestazioni di lavoro subordinato e degli oneri della liquidazione per i quali è previsto il pagamento nella misura del 100 per cento;

Dato atto che risultano crediti privilegiati per un importo complessivo pari a € 66.257,75;

Richiamato il comma 4 del predetto art. 258 secondo il quale l'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione ad eccezione dei debiti assistiti da privilegio per i quali l'accantonamento è elevato al 100 per cento;

Considerato che attualmente la massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta formata da:

- fondo di cassa iniziale da trasferire alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione quantificato in € 244.865,92;
- residui attivi incassati e da trasferire alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione pari ad € 8.808,89;

Rilevato inoltre che riguardo i rimanenti residui attivi alla data del 31.12.2025 pari ad € 175.274,65 non vi è alcuna certezza riguardo l'integrale e tempestiva riscossione;

Ritenuto, pertanto, che il fabbisogno stimato dell'Organo straordinario di liquidazione sia quantificabile in € 380.095,15 come di seguito specificato:

Risorse necessarie per la copertura di almeno il 50% di € 1.075.024,42	€ 537.512,21	
Crediti privilegiati (100%)	€ 66.257,75	



Comune di Bioglio

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Oneri della liquidazione (100%)	€ 30.000,00	
Fondo cassa da trasferire		€ 244.865,92
Residui attivi incassati da trasferire		€ 8.808,89
Fabbisogno O.S.L.	€ 380.095,15	

Considerato inoltre che:

- l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'Ente comporta l'impegno a mettere a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione delle risorse finanziarie per un importo almeno pari al fabbisogno sopra indicato;
- in caso di non adesione alla procedura semplificata, l'Organo straordinario di liquidazione proseguirà le attività adottando la c.d. procedura ordinaria di cui all'art. 256 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che l'adozione della procedura semplificata consente il risanamento dell'Ente e al tempo stesso permette al creditore di ottenere immediata liquidità;

DELIBERA

1. Di proporre al Comune di Bioglio l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. Di chiedere all'Amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata, con deliberazione di Giunta da adottare entro trenta giorni dalla data della presente, con l'impegno di mettere a disposizione un importo almeno pari ad € 380.095,15;
3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione
 - al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - al Prefetto di Biella;
 - al Sindaco di Bioglio;



Comune di Bioglio

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- al Revisore dei conti del Comune di Bioglio.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura del personale d'ausilio dell'Organo

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Gianfranco Basile

Il Segretario verbalizzante

